

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI INCENTIVI A FAVORE
DEL SETTORE ARTIGIANO

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – FINALITÀ

Art. 1 Finalità

CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 Soggetti beneficiari

Art. 3 Soggetti esclusi

CAPO III - INTENSITÀ E CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

Art. 4 Aiuti «de minimis» ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001

Art. 5 Aiuti agli investimenti ed alle consulenze ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001

Art. 6 Aiuti alla ricerca, sviluppo e studi di fattibilità ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001

Art. 7 Divieto di cumulo

CAPO IV - PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 8 Presentazione delle domande

Art. 9 Avvio dell'iniziativa

Art. 10 Schemi di domanda

Art. 11 Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 12 Istruttoria

Art. 13 Concessione degli incentivi

Art. 14 Rendicontazione della spesa

Art. 15 Erogazione degli incentivi

Art. 16 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

Art. 17 Termini per la conclusione del procedimento

CAPO V - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 Obblighi dei beneficiari

Art. 19 Conferma degli incentivi

Art. 20 Vincolo di destinazione artigianale

Art. 21 Ispezioni e controlli

TITOLO II - INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I - FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA

- Art. 22 Oggetto
- Art. 23 Iniziative finanziabili
- Art. 24 Ammontare e durata del finanziamento
- Art. 25 Condizioni delle operazioni
- Art. 26 Procedimento
- Art. 27 Obblighi dei beneficiari

CAPO II - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

- Art. 28 Oggetto
- Art. 29 Operazioni finanziabili
- Art. 30 Contratto di leasing
- Art. 31 Procedimento
- Art. 32 Obblighi dei beneficiari

CAPO III - FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER SOSTENERE GLI INVESTIMENTI
AZIENDALI

- Art. 33 Oggetto
- Art. 34 Iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 35 Durata e ammontare del finanziamento
- Art. 36 Condizioni delle operazioni
- Art. 37 Procedimento
- Art. 38 Obblighi dei beneficiari

CAPO IV - FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER SOSTENERE LE ESIGENZE DI CREDITO A
BREVE TERMINE

- Art. 39 Oggetto
- Art. 40 Spese ammissibili
- Art. 41 Durata e ammontare del finanziamento
- Art. 42 Condizioni delle operazioni
- Art. 43 Procedimento
- Art. 44 Obblighi dei beneficiari

CAPO V - RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- Art. 45 Oggetto
- Art. 46 Iniziative finanziabili
- Art. 47 Definizioni
- Art. 48 Spese ammissibili
- Art. 49 Intensità ed ammontare dell'incentivo
- Art. 50 Procedimento
- Art. 51 Obblighi dei beneficiari

CAPO VI - ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E DELL'ABBIGLIAMENTO SU
MISURA

- Art. 52 Oggetto
- Art. 53 Definizione

- Art. 54 Iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 55 Intensità ed ammontare dell'incentivo
- Art. 56 Obblighi dei beneficiari

CAPO VII - ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI

- Art. 57 Oggetto
- Art. 58 Iniziative finanziabili
- Art. 59 Spese ammissibili
- Art. 60 Intensità ed ammontare dell'incentivo
- Art. 61 Obblighi dei beneficiari

CAPO VIII - ACQUISIZIONE DI CONSULENZE PER L'INNOVAZIONE, LA QUALITÀ, LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI, L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DELLE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO

- Art. 62 Oggetto
- Art. 63 Iniziative finanziabili
- Art. 64 Spese ammissibili
- Art. 65 Intensità ed ammontare dell'incentivo
- Art. 66 Obblighi dei beneficiari

CAPO IX - ANALISI DI FATTIBILITÀ E CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE

- Art. 67 Oggetto
- Art. 68 Definizione
- Art. 69 Iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 70 Intensità ed ammontare dell'incentivo

CAPO X - MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE

- Art. 71 Oggetto
- Art. 72 Iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 73 Intensità ed ammontare dell'incentivo

CAPO XI - ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

- Art. 74 Oggetto
- Art. 75 Iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 76 Intensità ed ammontare dell'incentivo

CAPO XII - COMMERCIO ELETTRONICO

- Art. 77 Oggetto
- Art. 78 Definizioni
- Art. 79 Iniziative finanziabili
- Art. 80 Spese ammissibili
- Art. 81 Intensità ed ammontare dell'incentivo

Art. 82 Obblighi dei beneficiari

CAPO XIII - NUOVE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 83 Oggetto

Art. 84 Iniziative finanziabili

Art. 85 Spese ammissibili

Art. 86 Intensità ed ammontare dell'incentivo

Art. 87 Procedimento

CAPO XIV - CONTINUITÀ DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 88 Oggetto

Art. 89 Definizioni

Art. 90 Requisiti del cedente e del successore

Art. 91 Iniziative finanziabili

Art. 92 Spese ammissibili

Art. 93 Intensità ed ammontare dell'incentivo

Art. 94 Procedimento

Art. 95 Obblighi dei beneficiari

TITOLO III - INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI PROVINCIALI DI GARANZIA FIDI TRA LE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I - CONSORZI PROVINCIALI DI GARANZIA FIDI TRA LE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 96 Oggetto

Art. 97 Criteri per il riparto dei fondi

Art. 98 Procedimento

TITOLO IV - INTERVENTI A FAVORE DELL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

CAPO I - ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

Art. 99 Oggetto

Art. 100 Iniziative finanziabili e spese ammissibili

Art. 101 Ammontare del finanziamento

Art. 102 Procedimento

TITOLO V - INTERVENTI A FAVORE DEI DISTRETTI ARTIGIANALI

CAPO I - DISTRETTI ARTIGIANALI

Art. 103 Oggetto

Art. 104 Individuazione dei distretti artigianali

Art. 105 Istituzione dei distretti artigianali

Art. 106 Iniziative finanziabili e intensità dell'incentivo

Art. 107 Procedimento

TITOLO VI - INTERVENTI A FAVORE DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I - CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE

- Art. 108 Oggetto
- Art. 109 Costituzione
- Art. 110 Attività
- Art. 111 Statuto
- Art. 112 Approvazione dello Statuto e autorizzazione all'esercizio dell'attività
- Art. 113 Iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 114 Intensità del finanziamento
- Art. 115 Procedimento

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 116 Rinvio
- Art. 117 Procedimenti in corso
- Art. 118 Norma interpretativa
- Art. 119 Delega di funzioni
- Art. 120 Norme transitorie e finali
- Art. 121 Abrogazioni
- Art. 122 Entrata in vigore

Allegato A Settori di attività esclusi (classificazione Istat ateco 02) - Industria agroalimentare:

Allegato B Settori di attività esclusi (classificazione Istat ateco 02) - Settori sensibili.

Allegato C Zone ammesse alla deroga (articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE).

Allegato D Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane. Modalità di calcolo dell'intensità dell'aiuto ai sensi del Regolamento (CE) 70/2001.

Allegato E Mediocredito - Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali. Modalità di calcolo dell'intensità dell'aiuto ai sensi del Regolamento (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITÀ

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente Regolamento stabilisce le misure di aiuto, i criteri e le modalità relativi agli incentivi a favore del settore artigiano, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

Art. 1 bis
(*Regime d'aiuto*)⁽¹⁾

1. I contributi per le iniziative di cui all'articolo 4 del presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

2. I contributi per le iniziative di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

3. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001.

(1) Articolo aggiunto da art. 3, DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

CAPO II
REGIME D'AIUTO E AMBITO DI APPLICAZIONE⁽¹⁾

(1) Rubrica sostituita da art. 2, DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

Art. 2
(*Soggetti beneficiari*)

Le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 12/2002 e rientranti nella definizione di microimpresa, piccola e media impresa di cui al comma 7 beneficiano dei seguenti incentivi:

- a) incentivi per operazioni di locazione finanziaria di cui al titolo II, capo II;
- b) finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali di cui al titolo II, capo III;
- c) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine di cui al titolo II, capo IV;

- d) (ABROGATA);⁽¹⁾
- e) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo VII;
- f) incentivi per l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VIII;
- g) incentivi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo IX;
- h) incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo X;
- i) incentivi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo XI;
- j) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo XII.

2. I soggetti di cui al comma 1 operanti nei settori della produzione e del servizio alla produzione beneficiano degli incentivi di cui al titolo II, capo I, a valere sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2.

3. I soggetti di cui al comma 1, operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura come definiti dal capo II del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres., beneficiano degli incentivi previsti per tali settori dal titolo II, capo VI ad eccezione di quelli operanti nei settori di attività compresi nella divisione 93 "Servizi alle famiglie" della classificazione ATECO 2002.⁽²⁾

4. I soggetti di cui al comma 1, iscritti all'A.I.A. da meno di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di incentivo beneficiano degli incentivi per le nuove imprese artigiane, previsti dal titolo II, capo XIII.

5. I successori d'impresa come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera b) e rientranti nella definizione di microimpresa, piccola e media impresa di cui al comma 7 beneficiano degli incentivi per la continuità dell'impresa artigiana, previsti dal titolo II, capo XIV.

6. Le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi concessi secondo la regola «de minimis» di cui all'articolo 4,⁽³⁾ alle condizioni previste dall'articolo 9, commi 3 e 4.

7. Le imprese artigiane devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

8. I Consorzi provinciali di garanzia fidi tra imprese artigiane beneficiano degli incentivi previsti dal titolo III, finalizzati alla prestazione di garanzie fidejussorie a favore delle imprese associate.

9. L'Ente bilaterale dell'artigianato beneficia degli incentivi previsti dal titolo IV.

10. I distretti artigianali beneficiano degli incentivi previsti dal titolo V.

11. I Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane beneficiano degli incentivi previsti dal titolo VI.

(1) Lettera soppressa da art. 29 del regolamento approvato con il DPR n. 28/12/2006, n. 0421/Pres. (B.U.R. 24/1/2007, n. 4).

- (2) Aggiunte parole da art. 1, DPRReg. 29/12/2006, n. 0425/Pres. (B.U.R. 17/1/2007, n. 3).
(3) Abrogate parole da art. 1, DPRReg. 10/1/2006, n. 04/Pres. (B.U.R. 25/1/2006, n. 4).

Art. 3
(*Soggetti esclusi*)⁽¹⁾

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti <<de minimis>> i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A.

2. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) 70/2001 sono esclusi dagli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (PMI) le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B.

3. Le imprese artigiane ed i loro consorzi che operano nei settori sensibili elencati nell'allegato C sono esclusi dagli aiuti di Stato alle PMI ai sensi del regolamento (CE) 70/2001.

4. Gli allegati A, B e C sono aggiornati per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. Sono esclusi dai benefici per la continuità dell'impresa artigiana, previsti dal titolo II, capo XIV, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa.

6. Le esclusioni dai benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile soltanto ai settori in essi indicati.

(1) Articolo sostituito da art. 4, DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

CAPO III
INTENSITÀ E CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

Art. 4
(*Aiuti «de minimis» ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006*)⁽¹⁾

1. Sono concessi secondo la regola «de minimis», ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006⁽¹⁾ i seguenti incentivi a favore delle imprese artigiane:

- a) finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali di cui al titolo II, capo III, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 34, comma 3;
- b) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine di cui al titolo II, capo IV;
- c) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- d) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo VII;
- e) incentivi per l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VIII;
- f) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo IX;

- g) mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo X;
- h) incentivi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo XI;
- i) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo XII;
- j) incentivi per le nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo XIII;
- k) incentivi per la continuità dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo XIV.

2. Sono inoltre concessi secondo la regola «de minimis», ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006⁽¹⁾ gli incentivi a favore dei distretti artigianali, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 106, comma 3 e gli incentivi a favore dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane.

3. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> accordato alle imprese, ai distretti artigianali ed ai CATA non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.⁽²⁾

4. (ABROGATO).⁽³⁾

4 bis. L'entità degli aiuti a favore delle iniziative di cui all'articolo 34, comma 3 e all'articolo 40 è quantificata applicando il metodo di calcolo di cui all'allegato E.⁽⁴⁾

(1) Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

(2) Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett.b), DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres.

(3) Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett.c), DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres.

(4) Comma aggiunto da art. 2, DPRReg. 10/1/2006, n. 04/Pres. (B.U.R. 25/1/2006, n. 4).

Art. 5

(Aiuti agli investimenti ed alle consulenze ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001)

1. Sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001:
- a) gli incentivi agli investimenti:
 - 1) a valere sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui al titolo II, capo I;
 - 2) relativi alle operazioni di locazione finanziaria di cui al titolo II, capo II;
 - 3) accordati dal Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito, e dalle banche con esso convenzionate, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 34, comma 1;
 - 4) (ABROGATO);⁽¹⁾
 - b) gli incentivi relativi all'acquisizione di consulenze da parte dei distretti artigianali, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 70/2001 l'intensità dell'incentivo agli investimenti di cui al comma 1, lettera a) non deve superare le seguenti percentuali di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL):

- a) 15 per cento ESL per le piccole imprese;
- b) 7,5 per cento ESL per le medie imprese.

3. Nei casi in cui l'investimento sia effettuato in una delle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, l'intensità dell'incentivo agli investimenti non deve superare i massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) 70/2001.⁽²⁾

4. La maggiorazione di cui al comma 3 può essere concessa a condizione che l'impresa conservi l'investimento per almeno cinque anni nella zona ammessa alla deroga e, nel caso di credito agevolato, che il finanziamento assicuri una copertura massima del 75 per cento del programma di investimento.

5. Le zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE comprendono i territori dei comuni individuati dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.⁽³⁾

6. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 70/2001 l'intensità dell'incentivo alle consulenze di cui al comma 1, lettera b) non deve superare il 50 per cento ESL.

7. Per gli incentivi in conto capitale di cui all'articolo 106, comma 1, l'intensità dell'aiuto in ESL corrisponde alla percentuale dell'incentivo concesso.⁽⁴⁾

8. L'intensità in ESL degli incentivi a valere sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui al titolo II, capo I, è quantificata applicando il metodo di calcolo di cui all'allegato D.

9. L'intensità in ESL degli incentivi relativi alle operazioni di locazione finanziaria di cui al titolo II, capo II, è quantificata applicando il metodo di calcolo stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 1993, n. 0224/Pres.

10. L'intensità lorda dell'aiuto⁽⁵⁾ degli incentivi accordati dal Mediocredito e dalle banche con esso convenzionate, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 34, comma 1, è quantificata applicando il metodo di calcolo di cui all'allegato E.

-
- (1) Punto soppresso da art. 31, c. 1, del regolamento approvato con il DPRReg. 28/12/2006, n. 0421/Pres. (B.U.R. 24/1/2007, n. 4).
- (2) Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).
- (3) Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres.
- (4) Comma da ultimo sostituito da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres.
- (5) Parole sostituite da art. 3, comma 2, DPRReg. 10/1/2006, n. 04/Pres.

Art. 6

(Aiuti alla ricerca, sviluppo e studi di fattibilità ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001)⁽¹⁾

-
- (1) Articolo abrogato da art. 32, del regolamento approvato con il DPRReg. 28/12/2006, n. 0421/Pres. (B.U.R. 24/1/2007, n. 4).

Art. 7

(Divieto di cumulo)

1. Gli incentivi a favore delle imprese artigiane di cui al titolo II, dei distretti artigianali di cui al titolo V e dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui al titolo VI non sono

cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2.

2. Gli incentivi a valere sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui al titolo II, capo I e quelli accordati dal Mediocredito e dalle banche con esso convenzionate di cui al titolo II, capi III e IV, sono cumulabili esclusivamente con le garanzie concesse a titolo «de minimis», nel rispetto dei massimali previsti dall'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006⁽¹⁾.

(1) Parole aggiunte da art. 7, DPR n. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

CAPO IV PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 8

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per accedere ai seguenti incentivi sono presentate alla Camera di commercio competente per territorio, direttamente o tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002:

- a) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- b) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo VII;
- c) incentivi per l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VIII;
- d) incentivi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo IX;
- e) incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo X;
- f) incentivi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo XI;
- g) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo XII;
- h) incentivi per le nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo XIII;
- i) incentivi per la continuità dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo XIV.

2. Le domande per accedere ai seguenti incentivi sono presentate al Mediocredito o alle banche con esso convenzionate:

- a) finanziamenti agevolati sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui al titolo II, capo I;
- b) finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali di cui al titolo II, capo III;
- c) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine di cui al titolo II, capo IV;

3. Le domande per accedere agli incentivi per operazioni di locazione finanziaria di cui al titolo II, capo II sono presentate a Friulia-Lis S.p.A.

4. Le domande per accedere ai seguenti incentivi sono presentate alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano:

- a) (ABROGATA);⁽¹⁾
- b) incentivi all'Ente bilaterale dell'artigianato di cui al titolo IV;

c) incentivi ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui al titolo VI.

5. Le domande per accedere agli incentivi previsti dal titolo III, in materia di Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane e dal titolo V, in materia di distretti artigianali sono presentate alla Direzione centrale attività produttive - Servizio politiche economiche e marketing territoriale.

6. Le domande per accedere agli incentivi previsti al titolo II possono essere integrate o modificate entro il termine previsto nella nota informativa di cui all'articolo 12, comma 2.

(1) Lettera soppressa da art. 33, DPRReg. 28/12/2006, n. 0421/Pres. (B.U.R. 24/1/2007, n. 4).

Art. 9 (Avvio dell'iniziativa)

1. Le imprese artigiane, i distretti artigianali ed i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilità a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende:

- a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;
- b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) la data di inizio dei lavori specificata nella denuncia di inizio attività o nella comunicazione di inizio lavori ovvero, nel caso di lavori che non necessitino di atti autorizzativi, la data della prima fattura;
- d) la data di stipula del contratto di leasing;
- e) la data di inizio della manifestazione fieristica;⁽¹⁾
- f) la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa (⁽²⁾consulenza, studio di fattibilità, collaborazione, corso di formazione, etc.) come specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- g) la data di assunzione del dipendente nel caso di incentivi all'occupazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i servizi oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori.

3. Ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della legge regionale 12/2002 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono presentare domanda per accedere agli incentivi concessi secondo la regola «de minimis»,⁽³⁾ per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione, a condizione che il soggetto interessato abbia già presentato domanda di iscrizione all'albo stesso.

4. Nei casi previsti dal comma 3, l'erogazione dell'incentivo o il rimborso della prima rata di ammortamento sono subordinati all'ottenimento dell'iscrizione all'A.I.A.

(1) Lettera sostituita da art. 2, DPRReg. 29/12/2006, n. 0425/Pres. (B.U.R. 17/1/2007, n. 3). Le disposizioni si applicano anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della modifica.

- (2) Sopprresse parole da art. 8, DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).
(3) Sopprresse parole da art. 4, DPRReg. 10/1/2006, n. 04/Pres. (B.U.R. 25/1/2006, n. 4).

Art. 10
(*Schemi di domanda*)

1. Le domande per accedere agli incentivi a favore delle imprese artigiane sono redatte secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it> economia e imprese > artigianato e su quello delle Camere di commercio.⁽¹⁾

2. Le domande per accedere agli incentivi a favore delle imprese artigiane sono corredate:

- a) dalla documentazione indicata negli schemi di cui al comma 1;
- b) da una dichiarazione con la quale l'impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi;
- c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare:
 - 1) che l'impresa è in attività;
 - 2) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 3) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto <<de minimis>> ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
 - 4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 7;
 - 5) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - 6) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dal comma 5 dell'articolo 13;
 - 7) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.⁽²⁾

(1) Parole sostituite da art. 1, DPRReg. 10/8/2007, n. 0249/Pres. (B.U.R. 22/8/2007, n. 34).

(2) Comma sostituito da art. 9, DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

Art. 11
(*Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro*)⁽¹⁾

(1) Articolo abrogato da art. 10, DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

Art. 12
(*Istruttoria*)

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente gli incentivi previsti al titolo II:

- a) l'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo;
- f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo nonché il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione;
- g) gli obblighi del beneficiario;
- h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 16.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispose un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it> economia e imprese > artigianato e su quello delle Camere di commercio⁽¹⁾. Nella domanda per accedere all'incentivo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

3. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

4. L'Ufficio incompetente all'istruttoria, cui venga erroneamente indirizzata la domanda, provvede ad inviarla tempestivamente all'Ufficio competente. Tale disposizione si applica anche nel caso di domande pervenute ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente. Il procedimento è altresì archiviato d'ufficio nel caso in cui la domanda per accedere agli incentivi pervenga oltre il termine eventualmente stabilito dai singoli interventi. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.

(1) Parole sostituite da art. 2, DPR. 10/8/2007, n. 0249/Pres. (B.U.R. 22/8/2007, n. 34).

Art. 13 (Concessione degli incentivi)

1. Gli incentivi alle imprese artigiane di cui al titolo II sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato:

- a) dal timbro datario apposto dalla struttura competente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;
- b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite mezzi telematici.

2. Fatta salva diversa disposizione regolamentare, gli incentivi sono concessi, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

3. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

4. La concessione degli incentivi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

4 bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'art. 4, comma 3, la concessione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.⁽¹⁾

5. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Avuto riguardo all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 7/2000, è ammissibile la concessione di incentivi per gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12 della legge regionale 12/2002, da parte di soci degli stessi.

7. Nel caso di imprese artigiane svolgenti attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività artigiana.

8. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

(1) Comma aggiunto da art. 11, DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

Art. 14 *(Rendicontazione della spesa)*

1. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al titolo II presentano idonea documentazione, secondo i termini e le modalità stabiliti nella comunicazione di concessione dell'incentivo.

2. Fatte salve le deroghe previste dall'articolo 9, comma 3 e dal comma 9, la documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle spese medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Nei casi previsti dall'articolo 9, comma 3, non sono ammissibili le spese sostenute nel periodo intercorrente tra la data di iscrizione all'A.I.A. e la domanda per accedere all'incentivo.

4. Le spese ammissibili a contributo si intendono al netto dell'IVA e di spese notarili.

5. Fatta salva diversa disposizione regolamentare, il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di dodici mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

7. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al titolo VI della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) sono erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- a) nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia della dichiarazione trasmessa al Comune e sottoscritta dal direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, della legge regionale n. 52/1991;
- b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attività, copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al Comune, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge regionale n. 52/1991.

8. Ai sensi dell'articolo 44 bis della legge regionale 12/2002, per gli incentivi di cui al comma 7 non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

9. Sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda nei seguenti casi:

- a) per gli interventi effettuati dalle nuove imprese nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., ai sensi del comma 3 dell'articolo 9;
- b) per gli interventi di cui al comma 7, in relazione alla progettazione ed alle altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- c) per gli interventi di cui al titolo II, capo X, limitatamente alla tassa d'iscrizione alla manifestazione fieristica.⁽¹⁾

10. Le imprese artigiane possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili a contributo.

(1) Comma sostituito da art. 3, DPR. 29/12/2006, n. 0425/Pres. (B.U.R. 17/1/2007, n. 3). Le disposizioni si applicano anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della modifica.

Art. 15
(Erogazione degli incentivi)

1. Gli incentivi alle imprese artigiane sono erogati su presentazione delle fatture o di altra idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 14.

2. Fatta salva diversa disposizione regolamentare, gli incentivi sono erogati, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati ai patti di stabilità e crescita, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

Art. 16
(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3;
- b) nel caso previsto dall'articolo 9, comma 3, il richiedente non abbia ancora ottenuto l'iscrizione all'A.I.A. al momento dell'erogazione dell'incentivo;
- c) nel caso previsto dall'articolo 13, comma 11 bis⁽¹⁾ della legge regionale 12/2002, l'impresa artigiana svolgente attività stagionale non sia iscritta all'A.I.A. al momento dell'erogazione dell'incentivo;
- d) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, decorra inutilmente;
- e) l'ammontare complessivo delle spese rendicontate sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;
- f) i vincoli di destinazione artigianale non siano stati osservati;
- g) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- h) sia accertata l'assenza della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto, ai sensi dell'articolo 14, comma 7;
- i) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 18, comma 3.

3. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e dall'articolo 43, comma 3, della legge regionale 12/2002.

4. La decadenza dall'incentivo e le modalità di restituzione previsti dal presente articolo si applicano anche nei casi in cui il beneficiario ottenga l'incentivo a seguito della stipula di un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria.

(1) Sostituite parole da art. 5, DPRReg. 10/1/2006, n. 04/Pres. (B.U.R. 25/1/2006, n. 4).

Art. 17

(Termini per la conclusione del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 12, comma 2, comunica al soggetto interessato i termini massimi:

- a) per la concessione dell'incentivo;
- b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;
- c) per l'erogazione dell'incentivo.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

5. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.

6. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

CAPO V

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e dal presente titolo nonché quelli specifici previsti dal presente regolamento per le singole tipologie di incentivo.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 12, comma 2.

3. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione all'Ufficio competente, entro i limiti di spesa ammessa.

Art. 19
(Conferma degli incentivi)

1. Gli incentivi concessi alle imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale, perdano la qualifica artigiana, sono confermati in capo alle stesse fino alla scadenza, purché siano rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti per la categoria. L'eventuale rideterminazione dell'incentivo e la conseguente restituzione delle somme erogate sono disposte in conformità alla legge regionale 7/2000.

2. Per sviluppo aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 e/o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

3. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, verificatisi prima della scadenza del vincolo di destinazione, gli incentivi sono confermati purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina normativa sull'artigianato e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Art. 20
(Vincolo di destinazione artigianale)

1. Fatte salve le deroghe previste dai singoli interventi, i soggetti beneficiari degli incentivi di cui al titolo II hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione artigianale dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono dalla data di presentazione della rendicontazione e, per gli incentivi di cui al titolo II, capi I, II, III e IV, dalla data di stipula del contratto di finanziamento o di locazione finanziaria.

3. In presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, la Giunta regionale, su motivata richiesta del soggetto beneficiario, può deliberare l'abbreviazione della durata del vincolo di destinazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 19, le imprese artigiane beneficiarie degli incentivi hanno l'obbligo di conservare i requisiti artigiani dalla data di presentazione della domanda di incentivo fino alla scadenza del vincolo di destinazione. Ove sussistano dubbi sulla permanenza dei requisiti artigiani, l'Ufficio competente ne dà comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale 12/2002. Qualora la Commissione deliberi la cancellazione dall'A.I.A. del soggetto beneficiario, il provvedimento di concessione è revocato.

5. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad ispezioni e controlli.

6. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo ultraquinquennale dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

Art. 21
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 gli Uffici ed i soggetti competenti, come individuati ai sensi dell'articolo 8, effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi.

2. L'Amministrazione regionale effettua presso Mediocredito e le banche con esso convenzionate ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli interventi previsti dal titolo II, capi I, III e IV.

3. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

TITOLO II
INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I
FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE
ARTIGIANE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 22
(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 45 della legge regionale 12/2002, le dotazioni del «Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia», di seguito denominato Fondo, sono utilizzate per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per investimenti aziendali.

Art. 23
(Iniziativa finanziabili)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) acquisto di aree da utilizzare per l'edificazione di stabilimenti aziendali;
- b) acquisto, anche mediante riscatto di beni in locazione finanziaria, di immobili da destinare a stabilimenti aziendali;
- c) costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di stabilimenti aziendali;
- d) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature destinate alla produzione, al settore amministrativo contabile, alla movimentazione dei prodotti, compresi automezzi ad esclusivo uso dell'impresa, e programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive;
- f) realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca.

2. Sono finanziabili, inoltre, le seguenti iniziative da parte dei consorzi e società consortili di cui all'articolo 12 della legge regionale 12/2002:

- a) acquisizione e realizzazione di aree attrezzate;
- b) acquisto, costruzione, adattamento di immobili a magazzini o centri per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consortili;

- c) costruzione di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese consorziate.

3. I beni mobili devono essere nuovi di fabbrica. L'acquisto di beni mobili usati è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) che vi sia una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del macchinario e confermi che lo stesso non ha mai beneficiato di contributi pubblici ovvero che sono decaduti i relativi vincoli di destinazione;
- b) che l'acquisto apporti una sensibile riduzione del costo relativo rispetto a quello dello stesso macchinario acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi/ benefici per l'operazione.

Art. 24

(Ammontare e durata del finanziamento)

1. L'importo minimo del finanziamento è pari a 80.000,00 euro.

2. Il finanziamento assicura una copertura massima del 90 per cento del programma di investimento.

3. Il finanziamento ha una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a quindici⁽¹⁾ anni.

(1) Parola sostituita da art. 3, DPR. 10/8/2007, n. 0249/Pres. (B.U.R. 22/8/2007, n. 34).

Art. 25

(Condizioni delle operazioni)

1. Il tasso agevolato per i finanziamenti concessi a valere sul Fondo è equiparato a quello vigente per i finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia) a favore delle piccole e medie imprese.

2. Il tasso determinato ai sensi del comma 1 è applicato in misura fissa per tutta la durata del finanziamento.

3. In caso di eccezionali calamità o avversità atmosferiche, accertate ai sensi della normativa vigente, il tasso a carico dell'impresa per iniziative di ripristino delle attività artigianali danneggiate può essere ridotto a zero, limitatamente al primo anno di ammortamento.

Art. 26

(Procedimento)

1. Il Mediocredito cura l'istruttoria del procedimento di concessione dei finanziamenti.

2. Il Mediocredito, al termine dell'istruttoria, verificata la disponibilità dei fondi, sottopone le domande all'esame del Comitato di gestione di cui all'articolo 47 della legge regionale 12/2002.

3. Il Comitato di gestione delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione e provvede alla concessione del finanziamento.

Art. 27
(*Obblighi dei beneficiari*)

1. Il contratto di finanziamento prevede che, per tutta la durata dello stesso, i soggetti beneficiari delle agevolazioni hanno l'obbligo di:

- a) applicare, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- b) rilasciare annualmente al Mediocredito, entro il 28 febbraio, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di destinazione artigianale di cui all'articolo 20.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, i beni mobili oggetto di finanziamento divenuti obsoleti o comunque inidonei all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni; tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dal Mediocredito.

CAPO II
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Art. 28
(*Oggetto*)

1. In attuazione dell'articolo 49 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede, tramite Friulia-Lis S.p.A., agevolazioni per operazioni di locazione finanziaria, di seguito denominata leasing.

Art. 29
(*Operazioni finanziabili*)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, sono finanziabili:

- a) contratti di leasing mobiliare della durata massima di cinque anni. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di 150.000,00 euro, anche con riferimento a più operazioni di leasing mobiliare;
- b) contratti di leasing immobiliare della durata minima di otto anni. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di 515.000,00 euro ad operazione.

2. Fino all'importo complessivo di 515.000,00 euro possono essere cumulate più operazioni di diversa categoria.

3. Gli importi massimi suindicati possono essere superati dalla Friulia-Lis S.p.A. applicando alla differenza le condizioni correnti di istituto.

4. Non sono ammesse le operazioni di sub-locazione né quelle aventi ad oggetto beni preventivamente ceduti dallo stesso conduttore alla società di leasing (operazioni di leas-back).

Art. 30

(Contratto di leasing)

1. I contratti di leasing indicati all'articolo 29 riguardano la locazione di beni mobili o immobili quali attrezzature e fabbricati, che contribuiscano alla creazione di nuovi stabilimenti, all'ampliamento di stabilimenti esistenti o all'avvio di attività connesse con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, fra le quali, in particolare, l'acquisizione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la ristrutturazione di laboratori e l'acquisto di attrezzature e macchinari funzionali all'attività esercitata.

Art. 31
(Procedimento)

1. Gli aiuti sono concessi quando l'acquisizione dei beni è finanziata attraverso contratto di leasing per cui l'impresa locataria dispone di una promessa di vendita del bene da parte del locatore. L'acquisto del bene al termine del periodo di leasing non è obbligatorio. Il bene tuttavia deve essere conservato per cinque anni dalla conclusione dell'iniziativa.

2. L'aiuto è accordato, attraverso Friulia-Lis S.p.A., sotto forma di parziale abbuono dei costi finanziari dei contratti di leasing della durata di cinque anni per attrezzature e di otto anni per i fabbricati.

3. Il tasso variabile da applicare agli interventi di leasing è pari all'EURIBOR 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

4. Il tasso da applicare durante il periodo contrattuale è comunque variabile in più e in meno nella misura delle variazioni dell'EURIBOR 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

5. La variazione del tasso contrattuale è applicata a partire dal secondo canone avente scadenza successiva alla variazione stessa.

6. Fermo restando che i costi del leasing sono fissati in rapporto al tasso «EURIBOR», non devono in ogni caso essere superate le percentuali di ESL del 7,5 per cento e del 15 per cento, rispettivamente per le medie e piccole imprese, qualunque sia la variazione del tasso EURIBOR.

Art. 32
(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo:

- a) di non cedere il contratto di leasing a terzi;
- b) di non cedere a terzi i beni oggetto del contratto di leasing;
- c) di utilizzare direttamente i beni oggetto del contratto di leasing per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati nel territorio regionale;
- d) di trasmettere a Friulia-Lis S.p.A., entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la puntuale osservanza del rispetto dei vincoli di utilizzo dei beni.

2. Nel contratto di leasing i beneficiari si impegnano espressamente ad acconsentire agli accertamenti necessari in caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d)

nonché a comunicare immediatamente il sopravvenire di fatti e circostanze contrastanti con gli obblighi di cui al presente articolo.

CAPO III FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER SOSTENERE

GLI INVESTIMENTI AZIENDALI

Art. 33 (Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 50 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede agevolazioni, in forma di contributo in conto interessi, in relazione ai finanziamenti accordati dal Mediocredito e dalle banche con esso convenzionate.

Art. 34 (Iniziativa finanziabili e spese ammissibili)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, sono finanziabili a tasso agevolato le seguenti iniziative:

- a) l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'ampliamento, l'ammodernamento dei laboratori, l'adeguamento degli impianti alle normative in materia di risparmio energetico e difesa dell'ambiente;
- b) l'acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature ed arredi ad uso esclusivo dell'impresa, l'acquisto di brevetti e licenze.

2. I beni mobili devono essere nuovi di fabbrica. L'acquisto di macchinari usati è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) che vi sia una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del macchinario e confermi che lo stesso non ha mai beneficiato di contributi pubblici ovvero che sono decaduti i relativi vincoli di destinazione;
- b) che l'acquisto apporti una sensibile riduzione del costo relativo rispetto a quello dello stesso macchinario acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi/ benefici per l'operazione.

3. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, sono inoltre finanziabili a tasso agevolato le seguenti iniziative:

- a) la partecipazione all'estero a mostre e fiere, l'esecuzione di studi e l'acquisizione di consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato;⁽¹⁾
- b) il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine, finalizzato al rafforzamento delle strutture aziendali.

4. Gli interventi di consolidamento di cui al comma 3, lettera b), sono ammessi soltanto in presenza di specifiche situazioni aziendali non irrimediabilmente compromesse, accertate dalla banca proponente, e devono essere finalizzati al riequilibrio, al risanamento e al rafforzamento della situazione finanziaria aziendale. La richiesta di intervento deve essere motivata e corredata da specifica relazione istruttoria della banca proponente.

5. L'impresa può richiedere un ulteriore intervento di consolidamento solo dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione del finanziamento.

(1) Lettera sostituita da art. 6, DPRReg. 10/1/2006, n. 04/Pres. (B.U.R. 25/1/2006, n. 4).

Art. 35

(Durata e ammontare del finanziamento)

1. Le agevolazioni sono concesse in relazione a finanziamenti bancari di durata non inferiore a due anni e non superiore a dieci anni.
2. Il finanziamento relativo alle iniziative di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), non può avere durata superiore a cinque anni.
3. L'importo minimo del finanziamento è pari a 10.000,00 euro, quello massimo è pari a 260.000,00 euro.
4. I finanziamenti possono essere attivati per assicurare una copertura massima del 100 per cento del programma di investimento ritenuto ammissibile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

Art. 36

(Condizioni delle operazioni)

1. I finanziamenti sono posti in essere a tasso fisso in misura pari al tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito all'artigianato di durata superiore a diciotto mesi, in vigore al momento della stipula del relativo contratto. Il tasso annuo così definito è applicato semestralmente in misura pari alla sua metà.
2. Il tasso agevolato a carico del beneficiario è pari al 35 per cento del tasso di riferimento e non può comunque essere inferiore al 2 per cento su base annua.
3. L'intervento a carico dell'Amministrazione regionale non può in ogni caso superare il 4 per cento su base annua.

Art. 37

(Procedimento)

1. Le imprese artigiane presentano domande separate per accedere agli incentivi di cui all'articolo 34, commi 1 e 3.
2. Le banche convenzionate trasmettono al Mediocredito le domande per accedere agli incentivi, corredate da una dichiarazione attestante l'avvenuto accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente ed oggettivi del programma di finanziamento.
3. Il Mediocredito verifica formalmente la completezza e la congruità delle domande e le sottopone all'esame del Comitato di gestione di cui all'articolo 47 della legge regionale 12/2002.
4. Il Comitato di gestione delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione e provvede alla concessione dell'incentivo.

5. Le banche convenzionate con il Mediocredito, nelle more dell'ammissione agli incentivi, erogano i finanziamenti al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.

6. Qualora il Comitato di gestione conceda l'incentivo, il tasso agevolato di cui all'articolo 36, comma 2, decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

7. La documentazione definitiva di spesa deve essere vistata in originale dalla banca erogatrice con l'apposizione di una stampigliatura contenente la dicitura «Spese finanziate con credito agevolato, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12» e conservata dalla banca stessa in originale o in copia conforme all'originale autenticata dalla banca medesima.

Art. 38
(Obblighi dei beneficiari)

1. Il contratto di finanziamento prevede che, per tutta la durata dello stesso, i soggetti beneficiari delle agevolazioni hanno l'obbligo di:

- a) applicare, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 300 del 1970, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- b) rilasciare annualmente, entro il 28 febbraio, alla banca finanziatrice, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 18.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, i beni mobili oggetto di finanziamento divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni; tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dalla banca finanziatrice e comunicata al Mediocredito.

CAPO IV
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER SOSTENERE
LE ESIGENZE DI CREDITO A BREVE TERMINE

Art. 39
(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 51 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede agevolazioni, in forma di contributo in conto interessi, in relazione a finanziamenti fino a diciotto mesi accordati dal Mediocredito e dalle banche con esso convenzionate.

Art. 40
(Spese ammissibili)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, sono finanziabili le seguenti spese sostenute dall'impresa:

- a) formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, acquisto di servizi;
- b) pagamento di salari e di contributi assicurativo-previdenziali, imposte e tasse a carico dell'impresa;
- c) manutenzioni e riparazioni di macchinari ed impianti;

d) altri costi di esercizio dell'impresa.

Art. 41

(Durata e ammontare del finanziamento)

1. Le agevolazioni sono concesse in relazione a finanziamenti di durata non superiore a diciotto mesi.
2. L'ammontare del finanziamento è pari o inferiore al totale della spesa ammissibile.
3. L'importo minimo del finanziamento è pari a 5.000,00 euro, quello massimo è pari a 50.000,00 euro.

Art. 42

(Condizioni delle operazioni)

1. I finanziamenti sono posti in essere a tasso fisso in misura pari al tasso di riferimento per le operazioni di credito all'artigianato di durata fino a diciotto mesi, vigente l'ultimo giorno del mese antecedente alla data di stipula del relativo contratto.
2. Il tasso agevolato a carico del beneficiario è pari al 60 per cento del tasso di riferimento e non può comunque essere inferiore al 2,5 per cento su base annua.
3. L'intervento a carico dell'Amministrazione regionale non può in ogni caso superare il 4 per cento su base annua.

Art. 43

(Procedimento)

1. Le banche convenzionate trasmettono al Mediocredito le domande per accedere agli incentivi, corredate da una dichiarazione attestante l'avvenuto accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente ed oggettivi delle iniziative finanziate.
2. Il Mediocredito verifica formalmente la completezza e la congruità delle domande e le sottopone all'esame del Comitato di gestione di cui all'articolo 47 della legge regionale 12/2002.
3. Il Comitato di gestione delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione e provvede alla concessione dell'incentivo.
4. Le banche convenzionate con il Mediocredito, nelle more dell'ammissione agli incentivi, erogano i finanziamenti al tasso di riferimento per le operazioni di credito all'artigianato di durata fino a diciotto mesi vigente l'ultimo giorno del mese antecedente alla data di stipula del contratto di finanziamento.
5. Qualora il Comitato di gestione conceda l'incentivo, il tasso agevolato di cui all'articolo 42, comma 2, decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
6. La documentazione definitiva di spesa deve essere vistata in originale dalla banca erogatrice con l'apposizione di una stampigliatura contenente la dicitura: «Spesa finanziata con

credito agevolato, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12» e conservata dalla banca stessa in originale o in copia conforme all'originale autenticata dalla banca medesima.

Art. 44
(Obblighi dei beneficiari)

1. Il contratto di finanziamento prevede che, per tutta la durata dello stesso, i soggetti beneficiari delle agevolazioni hanno l'obbligo di:

- a) applicare, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 300 del 1970, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- b) utilizzare il finanziamento per le finalità dichiarate all'atto della domanda.

CAPO V
RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Art. 45
(Oggetto)⁽¹⁾

-
- (1) Articolo abrogato da art. 34, del regolamento approvato con il DPR. 28/12/2006, n. 0421/Pres. (B.U.R. 24/1/2007, n. 4).

Art. 46
(Iniziative finanziabili)⁽¹⁾

-
- (1) Articolo abrogato da art. 34, del regolamento approvato con il DPR. 28/12/2006, n. 0421/Pres. (B.U.R. 24/1/2007, n. 4).

Art. 47
(Definizioni)⁽¹⁾

-
- (1) Articolo abrogato da art. 34, del regolamento approvato con il DPR. 28/12/2006, n. 0421/Pres. (B.U.R. 24/1/2007, n. 4).

Art. 48
(Spese ammissibili)⁽¹⁾

-
- (1) Articolo abrogato da art. 34, del regolamento approvato con il DPR. 28/12/2006, n. 0421/Pres. (B.U.R. 24/1/2007, n. 4).

Art. 49
(Intensità ed ammontare dell'incentivo)⁽¹⁾

-
- (1) Articolo abrogato da art. 34, del regolamento approvato con il DPR. 28/12/2006, n. 0421/Pres. (B.U.R. 24/1/2007, n. 4).

Art. 50
(Procedimento)⁽¹⁾

(1) Articolo abrogato da art. 34, del regolamento approvato con il DPR. 28/12/2006, n. 0421/Pres. (B.U.R. 24/1/2007, n. 4).

Art. 51
(Obblighi dei beneficiari)⁽¹⁾

(1) Articolo abrogato da art. 34, del regolamento approvato con il DPR. 28/12/2006, n. 0421/Pres. (B.U.R. 24/1/2007, n. 4).

CAPO VI
ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E
DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

Art. 52
(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale, finalizzati a promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani.

Art. 53
(Definizione di centri urbani)

1. Ai fini del presente regolamento, per centri urbani si intendono le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali ovvero quelle individuate ai sensi dell'articolo 56, comma 1.

Art. 54
(Iniziativa finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili situati nei centri urbani, adibiti o da adibire a laboratori di artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, a condizione che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda di incentivo, sia in regola con le normative vigenti in materia di urbanistica;
- b) acquisto di arredi, attrezzature, ivi compresi automezzi e macchinari destinati o da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a). L'acquisto di automezzi è ammissibile a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri per il trasporto di materiale e dotati di non più di tre posti.

2. Per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Non sono ammissibili le spese relative:

- a) agli automezzi classificati come fuoristrada, dotati di trazione integrale, sia fissa che attivabile;
- b) ai beni di consumo;
- c) ai beni usati.

Art. 55

(Intensità ed ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile nei limiti di cui ai commi 2 e 3.

2. L'ammontare minimo dell'incentivo per le iniziative di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) è pari a 10.000,00 euro, quello massimo è pari a 100.000,00 euro.

3. L'ammontare minimo dell'incentivo per le iniziative di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b) è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 50.000,00 euro.

Art. 56

(Obblighi dei beneficiari)

1. Qualora il Comune non abbia definito le zone omogenee di cui all'articolo 53, ai fini della concessione dell'incentivo il beneficiario allega alla domanda una dichiarazione del Comune stesso attestante che la zona nella quale è insediato il laboratorio è da considerarsi centro urbano.

2. I beneficiari devono concludere l'iniziativa e presentare la relativa documentazione di spesa entro diciotto mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. La proroga di cui all'articolo 14, comma 5, non può essere superiore a sei mesi.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, i beni mobili oggetto del contributo divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni. Tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio competente.

CAPO VII

ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI

Art. 57

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

Art. 58

(Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture produttive, impianti e macchinari, alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;
- b) la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture produttive, impianti e macchinari, alle normative vigenti in materia di antinquinamento e tutela del territorio.

1 bis. Nell'ambito degli adeguamenti previsti al comma 1 sono inclusi gli interventi diretti alla sostituzione parziale o totale della struttura, impianto o macchinario.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto da art. 4, DPRReg. 29/12/2006, n. 0425/Pres. (B.U.R. 17/1/2007, n. 3).

Art. 59
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese per gli investimenti di cui all'articolo 58, ivi comprese quelle relative al trasporto, montaggio e costruzione di opere edili necessarie per la realizzazione degli interventi previsti.

2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute per l'adeguamento delle strutture produttive, impianti e macchinari di proprietà del richiedente o di cui lo stesso abbia la disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 20, previo assenso scritto del proprietario.

3. Sono ammissibili le spese per i lavori di adeguamento delle strutture di cui al comma 1 e degli impianti ad esse connessi, a condizione che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

4. Non sono ammissibili le spese relative:

- a) ai fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;
- b) alla progettazione ed assistenza tecnica.

5. Sono ammesse compensazioni all'interno delle diverse tipologie di spesa, a condizione che le opere preventivate non siano modificate sostanzialmente.

Art. 60
(Intensità ed ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo dell'incentivo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 25.000,00 euro.

Art. 61
(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari devono concludere l'iniziativa e presentare la relativa documentazione di spesa, entro diciotto mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

CAPO VIII
ACQUISIZIONE DI CONSULENZE PER L'INNOVAZIONE, LA QUALITÀ,
LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI, L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED IL
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DELLE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 62
(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera a), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro.

Art. 63
(Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili le iniziative concernenti l'acquisizione di consulenze finalizzate:
- a) alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o internazionali;
 - b) alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o internazionali;
 - c) alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o internazionali;
 - d) alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale per l'affidabilità e per la libera circolazione dei prodotti;
 - e) alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale, per favorire l'introduzione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica e l'eventuale deposito di brevetti per nuovi prodotti o nuovi processi produttivi.

Art. 64
(Spese ammissibili)

1. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 63, comma 1, lettere a), b) e c), sono ammissibili le spese per le consulenze esterne compresi l'addestramento degli addetti, le prove di laboratorio e l'ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale ed europea.

2. In relazione all'iniziativa di cui all'articolo 63, comma 1, lettera d), sono ammissibili le spese per le consulenze esterne, le prove di laboratorio o di tipo, finalizzate all'emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell'esame «CE» di tipo, rilasciato dall'organismo notificato o della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore.

3. In relazione all'iniziativa di cui all'articolo 63, comma 1, lettera e), sono ammissibili le spese per consulenze esterne, riguardanti esclusivamente contenuti specialistici. La consulenza deve consentire un significativo apporto di tipo innovativo alle attività originali sviluppate dall'impresa richiedente.

4. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato.

Art. 65

(Intensità e ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo dell'incentivo è pari a 1.500,00 euro. L'importo massimo dell'incentivo è pari a 12.000,00 euro per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 63, e pari a 2.500,00 euro per le iniziative di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo medesimo.

Art. 66

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari devono concludere l'iniziativa e presentare la relativa documentazione di spesa entro ventiquattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

CAPO IX

ANALISI DI FATTIBILITÀ E CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE

Art. 67

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria finalizzate alla realizzazione di nuove iniziative economiche.

Art. 68

(Definizione)

1. Ai fini del presente Regolamento, per nuova iniziativa economica si intende la ricerca di nuovi mercati o di una nuova organizzazione di vendita o di nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti e dei servizi.

Art. 69

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono finanziabili le iniziative concernenti analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria riguardanti la realizzazione di nuove iniziative economiche, come definite dall'articolo 68.

2. Sono ammissibili le spese per consulenze esterne concernenti analisi di mercato sui prodotti e servizi dell'impresa e la valutazione della validità finanziaria ed economica dell'iniziativa.

Art. 70

(Intensità e ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo dell'incentivo è pari a 1.500,00 euro, quello massimo è pari a 5.000,00 euro.

CAPO X

MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE

Art. 71

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.

Art. 72

(Iniziativa finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono finanziabili le partecipazioni, al di fuori del territorio regionale e per non più di tre volte alla stessa manifestazione, a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere commerciale, nazionali ed estere.

2. In ambito nazionale sono finanziabili solo le partecipazioni alle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» redatto annualmente dal Coordinamento interregionale fiere, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e disponibile sul sito internet della Conferenza medesima all'indirizzo: www.regioni.it.

3. (ABROGATO)⁽¹⁾.

4. Gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare. In caso di pluralità di domande da parte dello stesso soggetto, si applica il criterio cronologico di presentazione.

5. Sono ammissibili le spese relative a:

a) tassa di iscrizione;

- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti il trasporto ed il montaggio/smontaggio.

(1) Comma abrogato da art. 8, DPRReg. 10/1/2006, n. 04/Pres. . (B.U.R. 25/1/2006, n. 4).

Art. 73

(Intensità e ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento delle spese ammissibili, entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 2.000,00 euro;
- b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro.

CAPO XI

ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Art. 74

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).⁽¹⁾

(1) Comma sostituito da art. 12, DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

Art. 75

(Iniziativa finanziabile e spese ammissibili)

1. È finanziabile l'iniziativa concernente l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 163/2006, come disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 5 del decreto medesimo. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 253 del decreto legislativo 163/2006, con riferimento alla vigenza del DPR 34/2000.⁽¹⁾

2. Sono ammissibili le spese per l'ottenimento della qualificazione rilasciata da una delle società organismi di attestazione (SOA) autorizzate ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 34/2000.

3. È ammissibile il corrispettivo pagato alla SOA per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione e per il primo rinnovo, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 34/2000, anche nel caso in cui l'impresa non abbia beneficiato dell'incentivo per la qualificazione iniziale.

4. Non sono ammissibili le spese relative ai rinnovi successivi al primo, alle variazioni di attestazione nonché alle verifiche triennali previste dalla vigente normativa in materia.

(1) Comma sostituito da art. 13, DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

Art. 76

(Intensità e ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

CAPO XII
COMMERCIO ELETTRONICO

Art. 77

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 57 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede alle imprese artigiane incentivi in conto capitale per facilitarne l'accesso al commercio elettronico

Art. 78

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali o promozionali di propri prodotti o servizi per via elettronica, e per sito orientato al commercio elettronico si intende quello attraverso il quale si svolgono tali attività.

Art. 79

(Iniziativa finanziabili)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) l'acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
- b) l'acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
- c) i corsi di formazione per la gestione di siti di commercio elettronico;
- d) la promozione del sito elettronico.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finanziabili anche se riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all'ampliamento del sito orientato al commercio elettronico già esistente, a condizione che per tale sito - o per altro sito intestato all'impresa richiedente il contributo - la stessa non abbia già beneficiato del contributo stesso e purché le modifiche per cui si chiede il finanziamento siano dettagliatamente descritte e documentate nella domanda e verificabili a consuntivo.

Art. 80

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese per le iniziative indicate all'articolo 79 ed in particolare:

- a) l'acquisto di hardware e software direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico nonché la spesa relativa all'acquisto del nome di dominio e della casella di posta elettronica;⁽¹⁾

- b) l'acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico, comprese quelle rivolte alla creazione di siti orientati allo stesso;
- c) i corsi di formazione dell'imprenditore, dei propri soci, dei collaboratori e dei dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico;
- d) la promozione del sito orientato al commercio elettronico effettuata a mezzo stampa, radio, televisione, internet ovvero attraverso materiale illustrativo;
- e) l'acquisizione di certificazioni di qualità relative al commercio elettronico.
- f) l'acquisizione di consulenze e lo svolgimento di attività formative, l'acquisizione di strumenti e programmi complessivamente destinati a consentire l'accesso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione.

2. Non sono ammissibili:

- a) le spese relative ad attrezzature hardware e programmi software (ad esempio programmi per contabilità, paghe, magazzino) riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa o alla realizzazione dei prodotti o servizi dell'impresa stessa e non collegate direttamente alla gestione e/o alla creazione del sito orientato al commercio elettronico;
- b) le spese per canoni di hosting o housing;
- c) le spese relative a siti che, anche se gestiti dall'impresa richiedente il contributo, non sono finalizzati allo svolgimento di attività commerciali e/o promozionali dei prodotti o servizi artigianali dell'impresa stessa.

(1) Aggiunte parole da art. 5, DPR. 29/12/2006, n. 0425/Pres. (B.U.R. 17/1/2007, n. 3).

Art. 81

(Intensità ed ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo dell'incentivo è pari a 1.500,00 euro, quello massimo è pari a 15.000,00 euro.

Art. 82

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari devono concludere l'iniziativa e presentare la relativa documentazione di spesa entro quindici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

CAPO XIII NUOVE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 83

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 61 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 4, al fine di sostenere la nascita di nuove imprese artigiane.

Art. 84
(Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili:

- a) le spese concernenti la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale;
- b) le spese concernenti l'acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale;
- c) le spese relative al monte salario annuo lordo relativo ai dipendenti.

2. Gli incentivi per le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concessi una sola volta ad ogni impresa.

3. Gli incentivi di cui al comma 1, lettera c), sono concessi per un periodo di due anni consecutivi a partire dalla data di iscrizione all'A.I.A. della nuova impresa, limitatamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda per accedere agli incentivi.

Art. 85
(Spese ammissibili)

1. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 84, comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese concernenti la quota di iscrizione al corso.

2. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 84, comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese per consulenze esterne concernenti la stesura di un piano d'impresa comprendente l'analisi di fattibilità e la valutazione della validità tecnico-produttiva e finanziaria dell'iniziativa.

3. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 84, comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese concernenti il monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato⁽¹⁾.

(1) Parole soppresse da art. 14, DPR n. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

Art. 86
(Intensità ed ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo per le iniziative di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo dell'incentivo per ciascuna delle iniziative di cui al comma 1 è pari a 1.500,00 euro, quello massimo è pari a 8.000,00 euro.

3. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 84, comma 1, lettera c), è pari a 2.500,00 euro annui per ciascun soggetto assunto a tempo pieno e di 1.250,00 euro annui per ciascun soggetto assunto a tempo parziale.

4. L'incentivo complessivo di cui al comma 3 non può essere superiore al monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti dell'impresa.

Art. 87
(*Procedimento*)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 84, comma 1, lettera c), per gli anni successivi a quello di presentazione della domanda, sono concessi a valere sui fondi stanziati nei successivi bilanci, previa conferma, da parte dell'impresa interessata, della situazione occupazionale indicata nella domanda ovvero comunicazione di eventuali variazioni.

CAPO XIV
CONTINUITÀ DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 88
(*Oggetto*)

1. In attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale finalizzati a favorire la continuità dell'impresa artigiana.

Art. 89
(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per cedente, il titolare dell'impresa artigiana individuale che cede la propria impresa ovvero il socio o i soci imprenditori di società artigiana che cedono la propria quota societaria;
- b) per successore, il soggetto che diventa imprenditore artigiano acquisendo l'impresa dal cedente ovvero il socio o i soci di società artigiana che, con l'acquisto della quota o delle quote del socio o dei soci cedenti, detengono la maggioranza delle quote della società e rivestono la qualifica di imprenditori artigiani.

Art. 90
(*Requisiti del cedente e del successore*)

1. Il cedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) l'impresa di cui è titolare, all'atto della cessazione o della modifica societaria deve essere iscritta all'A.I.A. da almeno cinque anni;
- b) all'atto della cessazione dell'impresa o della cessione delle quote societarie, deve avere età superiore a cinquantasette anni ed essere titolare o socio dell'impresa da almeno cinque anni.

2. Nei casi di successione per causa di morte e di successione per effetto di gravi malattie invalidanti, adeguatamente documentate, che comportino per il cedente l'impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro all'interno dell'impresa, non è richiesto il requisito di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Il successore deve possedere i seguenti requisiti:

- a) aver acquisito dal cedente l'impresa o tutte le quote societarie dello stesso;
- b) avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni ed essere legato al cedente da un rapporto di parentela, di affinità entro il terzo grado o di collaborazione familiare, ovvero essere socio o dipendente dell'impresa del cedente da almeno due anni al momento della successione;

- c) nel caso in cui l'impresa del successore sia costituita in forma di società, la sua compagine sociale deve essere composta per almeno il 50 per cento da soci di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni, i quali devono detenere la maggioranza delle quote sociali.⁽¹⁾

(1) Soppresse parole da art. 6, DPRReg. 29/12/2006, n. 0425/Pres. (B.U.R. 17/1/2007, n. 3).

Art. 91
(Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili le iniziative atte a favorire la continuità delle imprese artigiane tramite successione tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione stessa.

2. L'incentivo è concesso una sola volta per ciascuna impresa e per ciascun soggetto cedente o successore.

Art. 92
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) stesura da parte di consulenti del piano di analisi dell'azienda e del piano di sviluppo aziendale;
- b) formazione del successore su argomenti attinenti l'attività dell'impresa;
- c) ricerche ed analisi di mercato relative al prodotto e all'organizzazione aziendale;
- d) acquisto di macchinari, impianti, automezzi e attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi l'installazione, gli allacciamenti e le opere murarie strettamente necessarie, destinati alla produzione di beni ed erogazione di servizi, al settore amministrativo contabile ed alla movimentazione dei prodotti.

2. Le spese per le opere murarie strettamente necessarie agli investimenti indicati al comma 1, lettera d), devono essere sostenute presso le strutture produttive di proprietà del richiedente o di cui lo stesso abbia la disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 20, previo assenso scritto del proprietario.

3. Le spese di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili a condizione che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica.

4. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisti di terreni, all'acquisto, alla costruzione e ristrutturazione di fabbricati.

Art. 93
(Intensità e ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari all'80 per cento delle spese ammissibili nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 92 e pari al 50 per cento delle spese ammissibili nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo medesimo, nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo dell'incentivo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 40.000,00 euro.

Art. 94
(Procedimento)

1. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate entro sei mesi successivi alla data di cessazione, qualora prevista, dell'impresa del cedente o, nel caso in cui l'impresa non cessi l'attività, entro sei mesi dalla data di modifica dell'assetto societario.

2. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato.

Art. 95
(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari devono concludere l'iniziativa e presentare la relativa documentazione di spesa entro trentasei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

TITOLO III
INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI PROVINCIALI DI GARANZIA FIDI TRA LE
IMPRESSE ARTIGIANE

CAPO I
CONSORZI PROVINCIALI DI GARANZIA FIDI TRA LE IMPRESSE ARTIGIANE

Art. 96
(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 59 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede finanziamenti ai Consorzi Provinciali di Garanzia Fidi tra le imprese artigiane, di seguito denominati Congafi, ad integrazione dei fondi rischi dei Congafi medesimi.

Art. 97
(Criteri per il riparto dei fondi)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 96 sono ripartiti tra i Congafi secondo i seguenti criteri:
- a) 50 per cento dello stanziamento in proporzione al numero effettivo dei soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - b) 20 per cento in proporzione all'ammontare dei fidi garantiti prestati e in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - c) 20 per cento in proporzione al numero di imprese beneficiarie delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - d) 10 per cento in proporzione all'ammontare dei fidi garantiti prestati su operazioni a medio/lungo termine e in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Art. 98
(Procedimento)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, i Congafi, entro il 30 giugno di ogni anno, presentano domanda di finanziamento corredata dalla seguente documentazione:

- a) bilancio consuntivo approvato dall'assemblea dei soci, relativo all'anno precedente;
- b) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta dal Congafi nell'anno precedente;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati di cui all'articolo 97.

2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni. Entro tale termine, l'Ufficio competente provvede al riparto dei finanziamenti, secondo i criteri di cui all'articolo 97, ed alla relativa erogazione dei fondi.

3. Trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, commi da 3 a 6, all'articolo 17, commi da 2 a 6, e all'articolo 21.

TITOLO IV
INTERVENTI A FAVORE DELL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

CAPO I
ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

Art. 99
(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 68 bis, comma 2, della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede finanziamenti all'Ente bilaterale dell'artigianato, associazione non riconosciuta, di seguito denominato EBIART, ad integrazione delle risorse destinate al «Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti».

Art. 100
(Iniziativa finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono finanziabili le iniziative che l'EBIART attua a valere sul «Fondo di sostegno al reddito per le imprese artigiane in crisi ed i loro dipendenti», nelle ipotesi e con le modalità disciplinate nello statuto dell'Ente.

2. In relazione alle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili le sole spese relative al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle aziende in crisi.

Art. 101
(Ammontare del finanziamento)

1. L'ammontare del finanziamento non può superare l'80 per cento delle spese ammissibili.

Art. 102

(Procedimento)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, L'EBIART, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta domanda di finanziamento corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia degli eventuali atti di modifica all'atto costitutivo, allo statuto ed al regolamento concernente gli interventi di sostegno al reddito delle aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti;
- b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- c) relazione illustrativa dell'attività di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti, realizzata nell'anno precedente;
- d) stima sul numero e l'entità degli interventi di sostegno che presumibilmente verranno attuati nell'anno in corso.

2. Il finanziamento è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

3. Il termine massimo per la presentazione della rendicontazione è di dodici mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso. È consentita la richiesta di proroga del termine purché sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. La rendicontazione è costituita dall'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa, da una relazione illustrativa degli interventi effettuati e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'EBIART attestante il rispetto di tutti i parametri statuari previsti per l'erogazione dei sostegni.

5. Il finanziamento è erogato entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data di ricevimento della rendicontazione.

6. L'EBIART può richiedere l'erogazione anticipata dei finanziamenti nella misura del 70 per cento dell'importo concesso per l'anno in corso, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di pari importo.

7. L'EBIART comunica all'Amministrazione regionale le eventuali modifiche al proprio statuto ovvero ai parametri e requisiti formali ivi indicati per gli interventi di sostegno.

8. Trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 3 a 6, all'articolo 14, comma 6, all'articolo 17, commi da 2 a 6 e all'articolo 21.

TITOLO V
INTERVENTI A FAVORE DEI DISTRETTI ARTIGIANALI

CAPO I
DISTRETTI ARTIGIANALI

Art. 103
(Oggetto)

1. In attuazione degli articoli 70 e 71 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede finanziamenti ai distretti artigianali per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi.

Art. 104

(Individuazione dei distretti artigianali)

1. Ai sensi e per le finalità di cui al presente regolamento, sono distretti artigianali i complessi produttivi costituiti prevalentemente da imprese artigiane ed aventi i seguenti requisiti:

- a) il relativo ambito territoriale comprende uno o più comuni limitrofi;
- b) le imprese artigiane interessate hanno sede legale o operativa nell'area di cui alla lettera a) e possiedono caratteristiche omogenee volte alla produzione, lavorazione, utilizzazione e commercializzazione di un prodotto che ne costituisce l'attività principale o prevalente;
- c) il numero delle imprese artigiane di cui alla lettera b) rapportato al numero complessivo di imprese artigiane localizzate nello stesso territorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale, moltiplicato per cinque;
- d) il numero delle imprese artigiane di cui alla lettera b) rapportato alla popolazione residente nello stesso territorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale, moltiplicato per cinque;
- e) il numero degli addetti occupati nelle imprese artigiane di cui alla lettera b) rapportato al numero degli addetti occupati nelle imprese artigiane localizzate nello stesso territorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale, moltiplicato per cinque;
- f) il numero degli addetti occupati nelle imprese artigiane di cui alla lettera b) rapportato al numero di addetti occupati complessivamente nelle attività manifatturiere dello stesso territorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale moltiplicato per cinque.

2. I distretti artigianali non devono sovrapporsi territorialmente ai distretti industriali già istituiti dalla Giunta regionale ai sensi della vigente normativa.

Art. 105

(Istituzione dei distretti artigianali)

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 12 della legge regionale 12/2002 costituiti in prevalenza tra le imprese artigiane di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), o le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 3, della legge medesima, presentano domanda di istituzione di un distretto artigianale alla Direzione centrale attività produttive - Servizio politiche economiche e marketing territoriale.

2. La domanda contiene l'elenco delle imprese interessate ed una relazione illustrativa delle caratteristiche produttive dell'area in cui si chiede di istituire il distretto.

3. I distretti artigianali sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il parere della struttura regionale competente in materia di statistica che verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 1, lettere c), d), e) ed f).

Art. 106

(Iniziativa finanziabili e intensità dell'incentivo)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:
- a) consulenze volte a migliorare le capacità tecnologiche, a favorire la ricerca e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica;
 - b) consulenze volte al miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
 - c) consulenze volte all'internazionalizzazione delle imprese ed alla penetrazione in nuovi mercati;
 - d) consulenze volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
 - e) consulenze volte ad individuare strategie innovative di marketing, a promuovere e commercializzare le produzioni presenti nel distretto, a promuovere l'immagine dei distretti e dei loro prodotti;
 - f) consulenze volte al riutilizzo di materie prime nel processo produttivo.

2. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, l'intensità dell'incentivo per le iniziative previste dal comma 1 è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Sono inoltre finanziabili le seguenti iniziative:
- a) realizzazione di banche dati ed osservatori permanenti concernenti l'offerta e la domanda attinente alla materia prima, al prodotto, ai macchinari, al personale di interesse del distretto;
 - b) allestimento di temporanee esposizioni dimostrative attinenti alla filiera produttiva del distretto;
 - c) promozione commerciale dei prodotti, anche mediante la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, effettuazione di ricerche di mercato.

4. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'aiuto per le iniziative previste dal comma 3 è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

Art. 107
(*Procedimento*)

1. Le domande per accedere ai finanziamenti previsti dall'articolo 106, sono presentate distintamente per le iniziative di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo medesimo e corredate dalla seguente documentazione:

- a) preventivo di spesa;
- b) relazione illustrativa dell'iniziativa;
- c) limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 106, comma 3, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante, in termini sintetici, il rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti per gli aiuti <<de minimis>> ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, tenuto conto dell'incentivo oggetto della domanda medesima⁽¹⁾.

2. Il finanziamento è concesso entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

3. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della rendicontazione è di diciotto mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso. È consentita la richiesta di proroga del termine purché sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Il finanziamento è erogato entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data di ricevimento della rendicontazione.

5. Trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12, commi da 3 a 6, all'articolo 14, comma 6, agli articoli 16 e 17, commi da 2 a 6, e all'articolo 21.

(1) Parole sostituite da art. 15, DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

TITOLO VI
INTERVENTI A FAVORE DEI CENTRI DI ASSISTENZA
TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I
CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 108
(*Oggetto*)

1. In attuazione dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale approva gli statuti, autorizza l'attività e assegna finanziamenti ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, di seguito denominati CATA, per l'attività di primo impianto, al fine di agevolarne la costituzione.

Art. 109
(*Costituzione*)

1. I CATA sono costituiti dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative sul territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12/2002, anche attraverso le loro articolazioni territoriali e le società ad esse collegate.

2. I CATA possono essere costituiti sotto forma di società per azioni a responsabilità limitata o sotto forma di consorzi con attività esterna, ai sensi degli articoli 2612 e seguenti del codice civile, o sotto forma di società consortile, ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile limitatamente alle ipotesi di società consortili per azioni o a responsabilità limitata.

Art. 110
(*Attività*)

1. I CATA svolgono a favore delle imprese artigiane, associate o meno alle organizzazioni di categoria, attività di assistenza e informazione in materia di:

- a) innovazione tecnologica e organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria di impresa;
- c) promozione e commercializzazione dei prodotti;
- d) accesso ai finanziamenti regionali statali e comunitari;
- e) igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) certificazione di qualità;
- h) altre attività dirette a semplificare o migliorare la qualità delle imprese anche attraverso l'elaborazione di studi e progetti che siano compatibili con le finalità previste dall'articolo 72 della legge regionale 12/2002.

2. I CATA svolgono, inoltre, le funzioni di informazione e orientamento a favore dei soggetti non imprenditori che intendano avviare un'impresa artigiana, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 12/2002, laddove non sia istituito lo sportello unico per le attività produttive.

3. Per il raggiungimento del maggior livello di qualità ed efficienza dei servizi di cui ai commi 1 e 2, i CATA possono convenzionarsi con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 111
(Statuto)

1. Lo statuto dei CATA prevede lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 110.

2. Lo statuto può, inoltre, prevedere lo svolgimento di ulteriori attività purché compatibili con quelle di cui all'articolo 110.

3. Le quote e le azioni dei CATA sono trasferite solo tra soggetti abilitati alla costituzione degli stessi. Le operazioni di fusione e di scissione societaria si attuano solo tra CATA.

Art. 112
(Approvazione dello Statuto e autorizzazione all'esercizio dell'attività)

1. La domanda diretta ad ottenere l'approvazione dello statuto e l'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività del CATA è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano - corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e Statuto regolarmente registrati;
- b) elenco dei soci e degli amministratori;
- c) indicazione della sede.

2. Rilevata la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto del CATA alle disposizioni di cui alla legge regionale 12/2002 e al presente regolamento, il Direttore centrale attività produttive, con proprio decreto, approva lo statuto e autorizza l'esercizio dell'attività del CATA.

3. Qualora venga rilevata la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, le irregolarità sono contestate al CATA che ha trenta giorni di tempo per regolarizzarsi, pena la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 2.

Art. 113
(Iniziativa finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono finanziabili le attività di primo impianto, finalizzate alla costituzione dei CATA.

2. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di attrezzature, anche informatiche;
- b) mobili, arredi, impianti vari;
- c) progettazione del logo del CATA, pubblicizzazione e lancio del marchio;
- d) realizzazione di pagine web di presentazione del CATA e dei suoi servizi;
- e) realizzazione di materiali pubblicitari per la promozione delle attività dei CATA.

Art. 114
(Intensità del finanziamento)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità del finanziamento è pari all'80 per cento delle spese ammissibili entro un limite massimo di 100.000,00 euro.

Art. 115
(Procedimento)

1. Entro dodici mesi dalla data del decreto di autorizzazione di cui all'articolo 112, i CATA presentano domanda di finanziamento, corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa programmata;
- b) preventivo di spesa;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli eventuali altri contributi in regime «de minimis» percepiti dalla data di costituzione alla data di presentazione della domanda.

2. Il finanziamento è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

3. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della rendicontazione è di diciotto mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso.

4. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, in misura non superiore al 10 per cento del preventivo.

5. Il finanziamento è erogato entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data di ricevimento della rendicontazione.

6. Trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12, commi da 3 a 6, all'articolo 14, comma 6, agli articoli 16 e 17, commi da 2 a 6 e agli articoli 20 e 21.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 116
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 117
(Procedimenti in corso)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

Art. 118
(Norma interpretativa)

1. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 119
(Delega di funzioni)

1. In attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono presentate alla Camera di commercio competente per territorio, direttamente o tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, le domande per accedere ai seguenti incentivi:

- a) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- b) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo VII;
- c) incentivi per l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VIII;
- d) incentivi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo IX;
- e) incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo X;
- f) incentivi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo XI;
- g) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo XII.
- h) incentivi per le nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo XIII;
- i) incentivi per la continuità dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo XIV.

2. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 4/2005, i procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio sono di competenza della Regione.

3. Il Direttore centrale attività produttive, in relazione a quanto disposto dal comma 1, provvede alla revisione degli schemi di domanda per accedere agli incentivi.

Art. 120
(Norme transitorie e finali)

1. Gli schemi di domanda di cui all'articolo 10 sono adottati e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre 2005.

2. Gli schemi di domanda già utilizzati in base alla disciplina regolamentare previgente si utilizzano fino alla pubblicazione degli schemi di domanda di cui all'articolo 10.

3. Tutti i riferimenti normativi ai regolamenti abrogati ai sensi dell'articolo 121 s'intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento resta in vigore nei limiti previsti dall'articolo 5 paragrafo 3 e dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006⁽¹⁾ e dall'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001.

(1) Parole sostituite da art. 21, c. 1, DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

Art. 121 (Abrogazioni)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006 sono abrogati i seguenti Regolamenti:

- a) D.P.Reg. 8 gennaio 2003, n. 02/Pres.;
- b) D.P.Reg. 23 gennaio 2003, n. 011/Pres.;
- c) D.P.Reg. 23 gennaio 2003, n. 012/Pres.;
- d) D.P.Reg. 29 gennaio 2003, n. 013/Pres.;
- e) D.P.Reg. 14 febbraio 2003, n. 035/Pres.;
- f) D.P.Reg. 14 febbraio 2003, n. 036/Pres.;
- g) D.P.Reg. 14 marzo 2003, n. 062/Pres.;
- h) D.P.Reg. 18 marzo 2003, n. 069/Pres.;
- i) D.P.Reg. 18 marzo 2003, n. 070/Pres.;
- j) D.P.Reg. 20 marzo 2003, n. 077/Pres.;
- k) D.P.Reg. 16 maggio 2003, n. 0131/Pres.;
- l) D.P.Reg. 16 maggio 2003, n. 0132/Pres.;
- m) D.P.Reg. 16 maggio 2003, n. 0133/Pres.;
- n) D.P.Reg. 23 maggio 2003, n. 0151/Pres.;
- o) D.P.Reg. 17 giugno 2003, n. 0198/Pres.;
- p) D.P.Reg. 25 luglio 2003, n. 0259/Pres.;
- q) D.P.Reg. 4 settembre 2003, n. 0318/Pres.;
- r) D.P.Reg. 6 ottobre 2003, n. 0351/Pres.;
- s) D.P.Reg. 5 marzo 2004, n. 073/Pres.;
- t) D.P.Reg. 15 marzo 2004, n. 074/Pres.;
- u) D.P.Reg. 19 marzo 2004, n. 078/Pres.;
- v) D.P.Reg. 19 marzo 2004, n. 079/Pres.;
- w) D.P.Reg. 22 marzo 2004, n. 083/Pres.;
- x) D.P.Reg. 14 aprile 2004, n. 0125/Pres.;
- y) D.P.Reg. 11 gennaio 2005, n. 05/Pres.

Art. 122 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

REGIME DI AIUTO DE MINIMIS

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

(1) Allegato sostituito da art. 16, DPR n. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

REGIME DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 70/2001

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO (CE) 70/2001

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 70/2001 non sono concessi aiuti:

- a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
- b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) 70/2001 non sono concessi aiuti:

- a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
- b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
- c) alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ossia i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o con i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte;
- d) ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) 1407/2002.

3. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nei costi ammissibili.

4. Per prodotti agricoli si intendono:

- a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4505 (sugheri).

5. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

6. Ai sensi dell'articolo 2, lettere m) e n) del regolamento (CE) 70/2001, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

(1) Allegato sostituito da art. 17, DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

Settori “sensibili” esclusi dagli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi del regolamento (CE) 70/2001

(classificazione ISTAT ATECO 02)

1. Sono esclusi dagli aiuti di Stato alle PMI le imprese attive che appartengono ai seguenti settori:

Industria delle fibre sintetiche

24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13 Estrazione di minerali metalliferi

27.10 Siderurgia

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio

Industria carboniera:

10 estrazione di carbon fossile, lignite e torba

(1) Allegato sostituito da art. 18, DPR. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane - Modalità di calcolo dell'intensità dell'aiuto ai sensi del Regolamento (CE) 70/2001.

L'entità dell'aiuto concesso ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 12/2002, con riferimento ai disposti di cui al Regolamento (CE) n. 70/ 2001 della Commissione delle Comunità europee di data 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti alle P.M.I., viene effettuato mediante la seguente formula

$$\text{EDU} \times \text{PIF} \times \text{RTI}$$

in cui:

- EDU è l'elemento dono unitario, vale a dire il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto del tasso di interesse, quando sono note le caratteristiche del finanziamento (durata e periodo di preammortamento);
- PIF è la percentuale dell'investimento finanziato;
- RTI è l'ampiezza della riduzione del tasso.

Per consentire tale calcolo sono quindi necessari i seguenti elementi per i quali vengono formulate le seguenti precisazioni:

1. Base di riferimento delle voci che compongono l'investimento

È determinata dalla cosiddetta «spesa ammessa» a mutuo, cioè dagli importi degli investimenti finanziabili.

2. Percentuale dell'investimento finanziato

È determinata dal rapporto fra importo del mutuo concesso e l'importo della spesa accolta a finanziamento.

3. Durata totale del finanziamento

È data dalla durata dell'ammortamento del mutuo stabilita nella delibera di concessione più il periodo di preammortamento convenzionale, calcolato dalla data di delibera di concessione da parte del Comitato o da data successiva espressamente prevista come clausola particolare precedente l'erogazione dei fondi.

4. Ampiezza della riduzione del tasso di interesse

È determinata dalla differenza tra:

- a) il tasso indicato dal Ministro delle attività produttive in conformità con le disposizioni dell'Unione europea e
- b) il tasso agevolato determinato per le operazioni F.R.I.E. dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Tasso di attualizzazione

È pari a quello di cui al precedente punto a).

6. Conversione da ESN in ESL

Verificato che il prelievo fiscale medio sul reddito d'impresa è pari al 41,25% si applica la seguente proporzione $ESN : ESL = (100 - 41,25) : 100$

(Riferimento: decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia 19 marzo 2001 n. 076/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 16 maggio 2001).

Mediocredito - Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali - Modalità di calcolo dell'intensità dell'aiuto ai sensi dei Regolamenti (CE) 1998/2006⁽¹⁾ e (CE) 70/2001

I parametri da utilizzarsi per definire l'entità dell'aiuto accordato con il contributo concesso ai sensi dell'articolo 50, comma 1 della legge regionale 12/2002, con riferimento ai disposti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>),⁽²⁾ ed al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione delle Comunità europee di data 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti alle P.M.I., sono i seguenti:

- *data di concessione*: la data di concessione dell'agevolazione da parte del Comitato di gestione del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 37, comma 4 del presente Regolamento.
- *Tasso di attualizzazione*: tasso di riferimento fissato dalla Commissione ed in vigore alla data di concessione dell'agevolazione.
- *Aiuto*: sommatoria dei seguenti elementi:
 - a) ammontare dei contributi, relativamente alle sole rate del finanziamento già scadute precedentemente alla data di concessione dell'agevolazione, determinato per differenza tra gli importi per interessi corrisposti dai beneficiari, in base alle modalità di cui all'articolo 36, comma 1 del presente Regolamento, e gli interessi calcolati con le medesime modalità sugli stessi debiti residui applicando il tasso agevolato previsto all'articolo 36, comma 2 del medesimo Regolamento;
 - b) equivalente sovvenzione lorda (ESL) dell'aiuto a scadere ovvero il valore attuale, alla data di concessione dell'agevolazione, dei contributi determinati in base alle modalità di cui all'articolo 36 del presente Regolamento, relativamente alle rate del finanziamento non scadute.
- *Calcolo dell'ESL*: l'equivalente sovvenzione lorda è così definita:

$$ESL = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{(1+t_{att}/100)^{(g/360+(k-1)/2)}}$$

dove:

- n: numero rate totali da considerare;
- g: numero giorni intercorrenti tra la data di concessione dell'agevolazione e la prima rata da considerare;
- tatt: tasso nominale annuo di attualizzazione;

k: variabile da 1 a n;

A_k: agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare.

– *Intensità lorda dell'aiuto*: importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili dell'iniziativa.

(1) Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres. (B.U.R. S.O. 27/6/2007, n. 16).

(1) Parole sostituite da art. 19, c. 2, DPRReg. 13/6/2007, n. 0176/Pres.